

(N. 2259-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione)
del Senato della Repubblica nella seduta del 31 gennaio 1958*

*modificato dalla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1958 (V. Stampato n. 3525)*

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(COLOMBO)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**
(ZOLI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(GONELLA)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**
(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 MARZO 1958

Disciplina del commercio interno del riso.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il nome di riso è riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura.

È vietato vendere prodotto non corrispondente a quello sopra descritto col nome di riso.

Art. 2.

Le varietà di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:

- a) comune;
- b) semifino;
- c) fino;
- d) superfino.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, verrà determinata la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, nonché la loro attribuzione a ciascun gruppo.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varietà con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.

Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 15 novembre.

Art. 3.

È vietato qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con l'aggiunta di qualsiasi sostanza che possa modificarne il colore naturale o comunque alterarne la composizione naturale.

Sono consentiti i normali trattamenti per la lavorazione a camolino con uso di olii vegetali e commestibili e di olii di vasellina ino-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

dori e incolori per la lavorazione a brillato con glucosio e talco.

Sono tuttavia consentiti i trattamenti tipo « parboiled, convertite » o simili diretti a conservare al riso le sue proprietà originarie e migliorarne in cottura la resistenza allo spappolamento.

Sono pure consentiti i trattamenti tipo oneminute a « riso soffiato » e quelli tendenti ad ottenere l'arricchimento o la vitaminizzazione del riso, salva la osservanza delle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanità.

Art. 4.

È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo:

a) miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni; è vietata altresì la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo;

b) riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana.

Art. 5.

Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio il riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo o sulla confezione la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice. I sigilli devono essere confezionati in modo che in seguito all'apertura siano resi inservibili.

Su apposito cartellino assicurato da sigillo o sull'imballaggio devono essere indicati nell'ordine, con caratteri chiaramente leggibili ed alti almeno un centimetro:

a) il gruppo di appartenenza (comune, semifino, fino e superfino);

b) la varietà.

Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purchè riportate sullo stesso verso su cui figurano le indicazioni obbligatorie, e purchè con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie.

Non sono ammesse indicazioni o raffigurazioni che siano tali da potere indurre in errore l'acquirente.

Art. 4.

È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana:

a) miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni; per i primi tre gruppi è vietata la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo;

b) riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana.

Art. 5.

Identico.

Sono considerati come posti in vendita tutti i quantitativi di riso che si trovano presso le ditte produttrici quando siano in confezioni sigillate, nonchè tutti i quantitativi che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso e al dettaglio.

I quantitativi di riso comune in trasferimento, quando non destinati a industrie di lavorazione, sono considerati posti in vendita.

Art. 6.

È ammessa la vendita di riso con tolleranze superiori a quelle stabilite ai sensi dell'articolo 2, nonchè dei risi ibridi o derivanti da risoni imperfetti, purchè sulla confezione e sui cartellini venga apposta ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli di altre diciture l'indicazione di « riso sotto tipo » e della percentuale di rottura.

Art. 7.

È consentita la vendita al dettaglio di riso sfuso, purchè siano rispettate le disposizioni di cui al successivo comma.

Il riso in vendita al dettaglio deve sempre essere presentato con apposito cartello dal quale risulti in evidenza il prezzo, il gruppo di appartenenza, la varietà e, per i casi previsti dall'articolo 6, anche l'indicazione di « riso sotto tipo » e della percentuale di rottura.

Art. 8.

Per l'esercizio della vigilanza si applicano le norme contenute nel Capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

Art. 9.

In ogni caso in cui, agli effetti giudiziari od amministrativi della presente legge, occorra

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

una revisione dell'analisi, questa sarà eseguita da uno degli Istituti seguenti:

1) dalla Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dagli Istituti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) dall'Istituto superiore di sanità, per quelle eseguite dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi, per quanto ha riferimento alle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanità.

Il quantitativo di riso da prelevare per ogni campionamento deve essere per lo meno di grammi 600.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge si applicano al riso destinato al consumo interno.

Il riso in esportazione deve essere accompagnato da documenti ufficiali comprovanti la destinazione del prodotto.

Art. 11.

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Nei casi più gravi, ed in quello di recidiva, si applica anche l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attività industriale da trenta giorni ad un anno.

Art. 12.

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, lettera b), è punita con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000 e l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attività industriale da trenta giorni ad un anno, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 13.

Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio miscele di riso vietate ai sensi dell'articolo 4, lettera a), è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se la miscela risulta composta di risi appartenenti allo stesso gruppo ed omogenei alla cottura, l'ammenda è ridotta ad un terzo.

Art. 14.

Le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6, sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

La violazione della disposizione contenuta nell'articolo 7 è punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Art. 15.

Nelle ipotesi di cui agli articoli 11 e 12 è disposto il sequestro della merce.

In caso di condanna la merce è confiscata ed utilizzata a beneficio dello Stato o distrutta.

Art. 16.

Il giudice, nel pronunciare condanna per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, primo comma, dispone:

a) che siano poste a carico del condannato le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;

b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato, a spese del condannato, almeno su due giornali economici di grande diffusione;

c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione della tabella prevista al terzo comma del precedente articolo 2.

È consentita, dalla data suddetta, una tolleranza di giorni novanta per lo smaltimento delle scorte di riso, esistenti presso aziende industriali, non rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla presente legge, nonchè una tolleranza di giorni duecentosettanta per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Il giudice, nel pronunciare condanna per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, primo comma, dispone:

a) che siano poste a carico del condannato le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;

b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato, a spese del condannato, almeno su un giornale locale e su un quotidiano;

c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia ed a quello del comune in cui risiede il contravventore.

Art. 17.

Identico.

È concesso, altresì, un termine di giorni centottanta per lo smaltimento, da parte degli industriali, di involucri, confezionamenti e stampati non conformi alle prescrizioni contenute nella presente legge.

Art. 18.

In caso di variazione, negli anni successivi, della tabella di cui al terzo comma dell'articolo 2, è consentita una tolleranza, a partire dalla data della relativa pubblicazione, di giorni sessanta per lo smaltimento delle scorte industriali di riso e di giorni centoventi per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio.

Art. 18.

Identico.